



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Area Metropolitana di Bari

ORDINANZA SINDACALE N. 442

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIA E/O CONTENITORI DI VETRO E/O LATTINE, IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "RED BULL CLIFF DIVING 2026" SABATO 26 E DOMENICA 27 SETTEMBRE 2026

IL SINDACO

PREMESSO che nella giornata di Sabato 26 e Domenica 27 settembre 2026, si svolgerà la manifestazione denominata "RED BULL CLIFF DIVING 2026", che determinerà una affluenza di persone nel centro urbano e nei luoghi ove si svolgerà l'iniziativa con particolare riguardo alla scogliera sottostante il Lungomare Domenico Modugno, Ponte di Lama Monachile e spiaggia di Lama Monachile;

EVIDENZIATO che la gestione di tale evento, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo;

ATTESO, altresì, che occorre scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e/o lattine nelle immediate vicinanze degli eventi stessi;

RILEVATO in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati;

CONSIDERATO che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20/02/2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città;

CONSIDERATO che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità;



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Area Metropolitana di Bari

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

VISTI:

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94;
- la L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
- il D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 17, comma 2, del TULPS e l'art. 650 del Codice Penale;

ORDINA

Nelle giornate di sabato 26 settembre e domenica 27 settembre 2026, dalle ore 10:00 e sino alle ore 22:00, nel territorio comunale di Polignano a Mare quanto di seguito indicato:

È FATTO DIVIETO:

- di somministrare, vendere per asporto, anche tramite distributori automatici, consumare, nonché detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o lattine in alluminio;
- di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;
- di accedere alle aree interessate dalla manifestazione in argomento, meglio specificate nel prosieguo della presente ordinanza, con zaini, borsoni e simili, contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o lattine in alluminio.

I trasgressori, fatte salve le responsabilità civili e penali e l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall'art. 17, comma 2, del TULPS.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, prevista dal comma 1 del predetto articolo, salvo diversa disposizione di legge;

A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., alle violazioni di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscono diversa fattispecie di reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, prevista dal comma 1 del predetto articolo con applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L. n.868/91, e salvo diversa disposizione di legge.



COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Area Metropolitana di Bari

applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della L. n.868/91, e salvo diversa disposizione di legge.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente ordinanza. Le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza, sono da considerarsi non applicabili nel periodo di vigenza della stessa.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata sia all'Albo Pretorio, sia sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa:

- al Prefetto di Bari;
- al Questore di Bari;
- alla ASL BA Area Sud;
- al Comando Polizia Locale di Polignano a Mare;
- al Comando Stazione Carabinieri di Polignano a Mare;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli;
- alla Capitaneria di Porto di Monopoli.
- alle Associazioni di categoria per la divulgazione e per i conseguenti adempimenti;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Polignano a Mare.

Polignano a Mare, 25/09/2026



IL SINDACO
f.to Vito CARRIERI

Dott. Vito CARRIERI